

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13

L'anno 2012, il giorno 11 del mese di settembre , presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in sede di contrattazione integrativa a livello regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica

E

i rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFESAL e GILDA UNAMS, firmatarie del CCNL di Lavoro del Comparto Scuola e dotate dei requisiti di rappresentatività previste dalla vigente normativa

PREMESSO CHE

1. il presente Contratto integrativo regionale deriva dallo specifico CCNI sulla materia delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, il quale ne costituisce l'antecedente giuridico;
2. il suddetto CCNI, sottoscritto da Parte Pubblica ed OO. SS. in data 8 giugno 2012, è stato sottoposto alle previste procedure di controllo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio de Ministri, nonché presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. a seguito delle procedure di controllo di cui al precedente punto, il CCNI, definitivamente sottoscritto il 23 agosto 2012, è stato trasmesso ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in data 24 agosto 2012, affinché fosse avviata la fase regionale della contrattazione;
4. alla data del 24 agosto 2012, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale destinatario del contratto sono in gran parte avvenute, in quanto lo stesso MIUR, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, aveva fissato la data di scadenza delle relative domande;
5. le operazioni di cui al punto precedente sono comunque avvenute secondo le previsioni dell'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni, di cui era noto il testo;
6. Il M.I.U.R. con lettera circolare del 05/09/12, prot. 6522 ha comunicato alcune istruzioni riguardanti il personale ATA e in particolare relative ai DSGA in relazione alle procedure per l'avvio dell'anno scolastico 2012/13;
7. rimane comunque aperta la problematica relativa alla utilizzazione dei DSGA in esubero e la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA che rendono opportuna la conclusione di un contratto regionale regolativo della stessa;

Tutto còpremessò, tra le Parti

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La parte sindacale prende atto dei provvedimenti di utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2012/13 adottati dall'Amministrazione in attesa della definitiva sottoscrizione del CCNI del 23 agosto 2012 in quanto necessari per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico.

Il presente contratto, pertanto, date le premesse, limita la propria efficacia normativa al seguente istituto contrattuale:

— utilizzazioni dei DSGA e loro sostituzione nelle istituzioni scolastiche su posti disponibili e/o vacanti;

Art. 1 – Utilizzazione del DSGA in esubero.

1. In caso di esubero provinciale conseguente alle operazioni di dimensionamento della rete scolastica regionale, i DSGA eccedenti la dotazione organica provinciale saranno utilizzati prioritariamente, ai sensi della circolare ministeriale n. 61 del 18/7/2012, nelle scuole sottodimensionate nelle quali hanno prestato servizio nell'a.s. 2011/2012, il restante personale sarà utilizzato su ogni altro posto disponibile per effetto di provvedimenti adottati in forza delle previsioni normative (esempio: distacchi sindacali, posti disponibili per tutto l'anno scolastico per mancanza del personale titolare, comandi presso istituzioni, enti, associazioni).

2. Laddove tali provvedimenti non siano sufficienti al riassorbimento dell'esubero provinciale i DSGA potranno essere utilizzati presso gli uffici degli Ambiti territoriali provinciali.

Art. 2 – Sostituzione del DSGA nelle istituzioni scolastiche su posti disponibili e/o vacanti e affidamento dell'incarico di reggenza per le scuole sottodimensionate nelle province dove non si registra esubero

In relazione all'art.14 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 23 agosto 2012 al quale si rinvia per gli aspetti generali, in caso di assenza di esubero o laddove le utilizzazioni dei DSGA disposte ai sensi del precedente articolo non fossero sufficienti per il soddisfacimento del fabbisogno, gli Ambiti Territoriali Provinciali procederanno con i criteri, le modalità e i termini sotto indicati alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra istituzione scolastica dopo che i Dirigenti Scolastici abbiano esperite le procedure riportate nel predetto art. 14 ai commi 1 e 2. Nelle province in cui non esiste esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate a DSGA di ruolo in servizio in istituti normodimensionati. Nel caso rimangono disponibili dei posti vacanti in sedi normodimensionate questi sono coperti con contratto a tempo determinato (incarico ai sensi dell'art. 47 del CCNL in vigore).

In relazione a quanto previsto nel citato articolo 14 ai commi 1 e 2 e a quanto sopra espresso, si precisa che qualora risultano in servizio nella stessa istituzione scolastica pù

beneficiari della prima e/o della seconda posizione economica, l'incarico sarà conferito al personale meglio graduato sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto a cui si aggiungono i punteggi e precedenzae come sotto riportato al successivo punto 2:

1. i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, al fine di rendere nota ai responsabili amministrativi ed agli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato, la possibilità di presentare all'Ambito Provinciale stesso, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio provinciale, una domanda, secondo il modello allegato che è parte integrante del contratto (Modello "S" e Scheda "S"), volta all'inserimento nella graduatoria provinciale, utile per la copertura dei residui posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l'incarico, secondo l'ordine di preferenza espresso dall'interessato;
2. l'Ambito Territoriale Provinciale graduerà le domande pervenute sulla base dei seguenti punteggi e precedenzae, procedendo all'utilizzazione nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al CCNL del 29/11/2007 ed escludendo chi ha, nella propria scuola, rifiutato l'incarico conferibile ai sensi dell'art. 47 del citato contratto o in quanto beneficiario della prima posizione economica, in via prioritaria e nell'ordine:

1. assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto a cui si aggiungono i punteggi e precedenzae come di seguito sotto riportato;
2. assistenti amministrativi titolari della prima posizione economica, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto a cui si aggiungono i punteggi e precedenzae come di seguito sotto riportato:

- punteggio per il titolo di studio di accesso al profilo professionale del D.S.G.A. previsto dal CCNL del 29/11/2007 (punti 30);
- punteggio per ogni incarico annuale conseguito, prestato nella funzione di sostituzione del D.S.G.A. e/o dell'ex responsabile amministrativo e/o dell'ex coordinatore amministrativo e/o dell'ex segretario (punti 12), qualora l'Amministrazione non abbia accertato nelle prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili. Per l'attribuzione del relativo punteggio bisognerà conteggiare almeno 180 giorni;
- punteggio per la sostituzione di un mese o frazione superiore a 15 giorni (punti 1 al mese o frazione, fino a un massimo di punti 12 l'anno), qualora l'Amministrazione non abbia accertato nelle prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili. Per l'attribuzione del relativo punteggio bisognerà, per ciascun anno scolastico, conteggiare complessivamente le giornate di sostituzione effettuate e dividere la somma così ottenuta per trenta. I mesi di servizio scaturenti, così come l'eventuale frazione superiore a 15 giorni, saranno valutati come sopra descritto;
- a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza che andrà dichiarata dagli interessati ai sensi del D.P.R. nr. 445

del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni e, qualora ulteriormente necessario, alla maggiore età anagrafica;

- ai soli fini della scelta della sede e nel rispetto del turno di nomina, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico precedente, dovrà precedere le nuove utilizzazioni.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno pervenire reclami per le eventuali richieste di rettifica. L'Ambito Territoriale Provinciale, contestualmente, provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell'assistente amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. con personale supplente. In proposito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. nr. 430 del 13/12/2000.

In coda alla graduatoria che sarà compilata solo qualora emergesse l'esigenza di provvedere a una copertura totale dei posti, di cui al precedente punto, sarà graduato con gli stessi criteri ivi previsti, il personale assistente amministrativo che ha eventualmente sottoscritto la proposta dell'Ambito Territoriale Provinciale di contratto a tempo determinato e che abbia inoltrato domanda tramite il modello "ST" entro il termine che sarà fissato dal competente ufficio provinciale. I posti lasciati liberi dovranno essere coperti dal competente Ambito Territoriale Provinciale. Il personale di cui al presente articolo verrà comunque chiamato successivamente al conferimento delle reggenze, con l'esclusione di quelle che debbono essere assegnate in relazione alle scuole sottodimensionate nelle province dove non è presente esubero.

In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.

Art. 3 – Incarichi di reggenza.

1. Nel caso in cui, dopo le operazioni indicate nel precedente articolo non sia stato possibile provvedere alla completa sostituzione dei D.S.G.A., i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali potranno conferire incarichi di reggenza utilizzando l'elenco di cui al comma 3 e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. I Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, al fine di predisporre celermente l'elenco di cui al comma 2 senza attendere di conoscere il sussistere dell'esigenza, invieranno, una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, per rendere nota ai D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni e che non abbiano stipulato contratti di collaborazione a qualsiasi titolo con le istituzioni scolastiche, la possibilità di presentare all'Ambito Territoriale Provinciale stesso, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio periferico, una domanda, secondo il Modello "R" e Scheda "R" allegati, volti ad ottenere eventuali incarichi di reggenza. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l'incarico di reggenza.
2. Il D.S.G.A. che presenta la domanda dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, la tipologia dei titoli posseduti e valutabili, esclusa la lettera F), ai sensi del punto I (anzianità di servizio) e, esclusa la lettera B), del punto III (titoli generali) dell'allegato 4 del vigente CCNI concernente le utilizzazioni. Saranno valutati soltanto i titoli dichiarati nella scheda allegata alla domanda. Dopo la pubblicazione dell'elenco

provinciale provvisorio, eventuali reclami potranno pervenire all'Ambito Territoriale Provinciale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

3. L'elenco definitivo redatto ai sensi del comma 2 è utilizzato dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale per il conferimento degli incarichi di reggenza. A ciascun D.S.G.A può essere conferito per lo stesso periodo e contemporaneamente un solo incarico di reggenza, al fine di rendere compatibile l'incarico con gli impegni di servizio. In caso di parità di punteggio e quindi di posizione nell'elenco, la precedenza è attribuita sulle preferenze espresse (distretto o scuola) sulla base dei criteri di viciniorità e, qualora ulteriormente necessario, in relazione ai criteri di affinità di tipologia. In entrambe le ipotesi, il raffronto va fatto tra l'istituzione scolastica di titolarità o di servizio del D.S.G.A. e quella dove deve essere svolta la reggenza. In caso di mancata indicazione esplicita di preferenze nella domanda, da parte dell'interessato, per alcune scuole ove necessiti di nomina di un reggente, si seguirà il criterio della viciniorità. L'assunzione dell'incarico di reggenza comporta l'impossibilità, anche in epoca successiva, di sottoscrivere, per il periodo interessato alla reggenza, contratti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche.
4. In caso di assenze del DSGA di durata prevedibile di almeno trenta giorni, ma inferiore ad un anno, il dirigente scolastico, espletate le procedure vigenti di cui al CCNL e successive sequenze contrattuali, dovrà richiedere all'Ambito Territoriale Provinciale l'attribuzione di un incarico di reggenza da individuare tra il personale inserito nell'elenco definitivo di cui al punto 3 e con le modalità ivi richiamate.

I compensi degli incarichi di reggenza dovranno far riferimento alla normativa vigente.

In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili

La Parte Pubblica

f.to IL DIRETTORE GENERALE

f.to IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V

La Parte Sindacale

f.to FLC CGIL

f.to CISL SCUOLA

f.to UIL SCUOLA

f.to SNALS CONFSAL

f.to GILDA-UNAMS